



ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE LOMBARDA DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

- 1) Ai sensi dell'art. 29 comma 1) lettera p) della l. n. 247/12, fra i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Sondrio e Varese, è costituita l'Unione Lombarda dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati (ULOF) con sede legale e presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano - Via Freguglia, 1 20122 Milano.
- 2) L'Unione Lombarda provvede alla consultazione, tra tutti i Consigli dell'Ordine che ne fanno parte, di temi e problemi di interesse professionale, al fine di assumere intese e deliberazioni che consentano unità di comportamento e di indirizzi nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Consigli, di promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale, con funzione anche di interlocuzione con le Regioni, gli enti locali e le Università.
- 3) I Consigli dell'Ordine partecipano all'Unione in persona del Presidente in carica o di un suo delegato alla sostituzione.
- 4) L'invito alla partecipazione alle riunioni dell'Unione Lombarda sarà estesa, senza diritto di voto, ai rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa Nazionale di Previdenza, dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, dei Consigli Giudiziari e dei Consigli Distrettuali di Disciplina.
- 5) L'Unione Lombarda, nella prima seduta di ogni quadriennio, designa il Presidente con votazione a maggioranza tra i Presidenti in carica degli Ordini aderenti, il quale la rappresenta ad ogni effetto. Il Presidente designa due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere, ciascuno, possibilmente, appartenente a un diverso Ordine. I designati compongono l'ufficio di Presidenza che rimane in carica per quattro anni.
- 6) L'Unione Lombarda si riunisce in sedute ordinarie, almeno, cinque volte all'anno e in caso di necessità potranno essere indette sedute straordinarie.
- 7) Le convocazioni, effettuate su ordine del giorno del Presidente, sentiti i membri dell'ufficio di Presidenza, devono pervenire ai destinatari almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. Sino a 3 giorni prima di tale data i componenti dell'Unione Lombarda possono chiedere che siano aggiunti ulteriori argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere disatteso e la stessa può essere fatta in via breve.

- 8) L'Assemblea dell'Unione Lombarda è validamente costituita con la presenza di almeno 9 Consigli dell'Ordine. Le decisioni dell'Unione Lombarda sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. E' ammessa la partecipazione per delega, ma ciascun partecipante può essere portatore di una sola delega. Delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea dell'Unione Lombarda verrà redatto, da parte del Segretario, verbale, anche in forma riassuntiva, da inserire in apposito libro tenuto dallo stesso ed aggiornato.
- 9) Nella prima seduta di ogni anno l'Unione Lombarda delibera sui seguenti punti: A) Bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente; B) Bilancio previsionale per l'anno in corso; C) entità dei contributi ordinari annui dovuti, in misura proporzionale al numero degli iscritti, dagli Ordini aderenti, salvo la determinazione successiva di contributi straordinari che si rendessero necessari. Determina infine le modalità delle erogazioni che sono disposte dall'ufficio di Presidenza e gestite dal Tesoriere.
- 10) Ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali, l'Unione Lombarda può nominare commissioni di studio designando a farne parte colleghi iscritti agli Ordini aderenti, organizzare corsi di preparazione e aggiornamento, assumere iniziative di utilità anche economica e di interesse per gli iscritti, partecipare ad attività culturali e scientifiche e centri di studi.
- 11) L'Unione Lombarda è aperta a rapporti con tutte le istituzioni forensi, con cui si potranno promuovere iniziative comuni di interesse professionale.
- 12) La durata dell'adesione è fissata per un quadriennio e si rinnova automaticamente, salvo disdetta da comunicare al Presidente, almeno 6 mesi prima della scadenza del quadriennio stesso.
- 13) Il presente statuto potrà essere modificato e/o integrato con deliberazione presa con maggioranza di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.

Milano, il _____ 2015

Ordine di Bergamo

Ordine di Lecco

Ordine di Pavia

Ordine di Brescia

Ordine di Lodi

Ordine di Sondrio

Ordine di Busto Arsizio

Ordine di Mantova

Ordine di Varese

Ordine di Como

Ordine di Milano

Ordine di Cremona

Ordine di Monza